



Municipio  
Piazza Col C. Bernasconi 1  
6830 Chiasso

Tel. +41 (58) 122 48 20  
municipio@chiasso.ch

## **ORDINANZA MUNICIPALE SUGLI ARTISTI DI STRADA**

**IL MUNICIPIO DI CHIASSO,**

richiamati:

- gli artt. 107 cpv. 2 lett. c) e 192 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC), 44 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale del 30 giugno 1987,

### **e m a n a**

#### **Art. 1 Oggetto e scopo**

1. La presente Ordinanza disciplina le modalità di svolgimento dell'attività degli artisti di strada.
2. Il Municipio apprezza le varie forme dell'arte di strada, autorizzandone lo svolgimento, allo scopo di animare i quartieri cittadini.

#### **Art. 2 L'arte di strada e attività ammesse**

L'arte di strada consiste nella libera espressione artistica esercitata in luogo pubblico, in modo occasionale ed itinerante, senza pretesa di un corrispettivo per la prestazione ed il cui compenso è lasciato alla libera offerta dello spettatore. L'arte di strada comprende, ad esempio, attività:

- a) musicali, vocali, recitative e figurative di artisti o gruppi;
- b) giochi di abilità e di prestigio;
- c) attività di saltimbanco, mimo, clown, giocoliere e statua vivente.

Tali attività sono ammesse, purché non richiedano l'impiego di installazioni o strutture fisse o mobili.

**Art. 3      Luogo e orari delle esibizioni**

1. Il luogo e gli orari delle esibizioni sono stabiliti di volta in volta con il rilascio dell' autorizzazione.
2. Le esibizioni sono autorizzate:
  - a) in città, esclusa Piazza Col. Bernasconi
    - dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 20.30;
    - il sabato dalle ore 10.00 alle ore 18.00;
  - b) nelle altre zone, tutti i giorni dalle ore 10.00 alle ore 20.30.

Su richiesta, il Municipio può autorizzare lo svolgimento di esibizioni in giorni e orari differenti da quelli ordinariamente previsti.

Restrizioni possono essere adottate in occasioni di celebrazioni o manifestazioni.

3. L'esibizione di uno stesso artista o gruppo in città può avere una durata massima di due ore consecutive, salvo deroghe municipali.
4. Non è consentito esercitare l'arte di strada nei pressi di scuole, chiese e case anziani, dove può arrecare disturbo.

**Art. 4      Autorizzazione e durata**

1. L'autorizzazione viene rilasciata dal Municipio, con una validità di al massimo due giorni consecutivi.
2. In un anno possono essere rilasciate, ad un medesimo artista o gruppo, quattro autorizzazioni al massimo.
3. Di regola, nel tratto di strada tra Piazza Elvezia e Piazza Bernasconi non vengono autorizzati più di due artisti o gruppi al giorno.
4. Il Municipio, in occasione di particolari eventi o per esigenze di ordine pubblico, può concedere deroghe alla durata delle esibizioni o al numero delle autorizzazioni.
5. L'artista deve esibire l'autorizzazione su richiesta della Polizia comunale.

**Art. 5      Tassa di cancelleria**

1. Per ogni autorizzazione o rinnovo viene percepita una tassa di cancelleria di fr. 20.--.
2. L'artista o gruppo di strada è esentato dalla tassa per l'occupazione dell'area pubblica.

**Art. 6      Qualità degli artisti di strada**

1. Il rilascio dell'autorizzazione può essere subordinato alla presentazione di un attestato di frequenza o di fine corso ottenuto presso una scuola del ramo artistico interessato.
2. Il Municipio può altresì subordinare il rilascio dell'autorizzazione al deposito di una cauzione, che sarà restituita al termine dell'esibizione, previa verifica dello stato dei luoghi.

**Art. 7      Compensi**

1. È vietato l'accattonaggio, ossia ogni forma di sollecitazione da parte dell'artista.
2. È consentita la raccolta di compensi versati spontaneamente dal pubblico nei raccoglitori posati a tale scopo sul luogo dell'esibizione.

**Art. 8 Responsabilità**

1. Il Comune di Chiasso non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni a persone o cose derivanti dall'attività dell'artista di strada.
2. Al termina dell'esibizione, l'artista è tenuto a lasciare il luogo nelle stesse condizioni in cui lo ha trovato, provvedendo alla rimozione di rifiuti e materiali. In caso di inadempienza, il Comune procederà al ripristino a spese dell'artista.

**Art. 9 Divieti**

1. Nell'esercizio dell'arte di strada, sono vietati:
  - a) l'uso di megafoni e di altri apparecchi elettronici per la produzione, la riproduzione e l'amplificazione della voce e del suono;
  - b) l'uso di animali di qualsiasi specie durante l'esibizione;
  - c) l'uso di fuoco, materiali infiammabili ed imbrattanti.
2. Sono in ogni caso vietate le esibizioni contrarie all'ordine pubblico, al buon costume e alla moralità, o che arrechino disturbo alla pubblica quiete.

**Art. 10 Revoca dell'autorizzazione**

1. L'autorizzazione può essere revocata in qualsiasi tempo, in particolare:
  - a) se il livello sonoro è tale da recare disturbo;
  - b) se l'esibizione comporta inconvenienti per il transito di pedoni e veicoli oppure per attività commerciali di privati o amministrative delle autorità;
  - c) se l'esibizione si pone in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 9.
2. In caso di reiterate infrazioni gravi o di condotta che abbiano arrecato danni rilevanti o messo a rischio la sicurezza pubblica o l'ordine pubblico, il Municipio può disporre l'esclusione temporanea o definitiva dal rilascio di ulteriori autorizzazioni.

**Art. 11 Contravvenzioni**

Le contravvenzioni alla presente ordinanza sono punite con una multa fino ad un massimo di fr. 10'000.--, ritenuto un minimo di fr. 100.--. La procedura è disciplinata dagli articoli 145 e seguenti LOC.

Unicamente nei casi di lieve entità ed esclusi quelli di recidiva, il provvedimento può consistere in un ammonimento.

**Art. 12 Riserva di legge**

Per quanto non espressamente previsto dalla presente ordinanza, si fa rinvio alle vigenti normative in materia.

**Art. 13 Termini e rimedi giuridici**

Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dalla notifica.

**Art. 14 Entrata in vigore**

La presente ordinanza entra in vigore allo scadere del periodo di pubblicazione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

PER IL MUNICIPIO,

il Sindaco:

Bruno Arrigoni



il Segretario:

Umberto Balzaretti

**Pubblicata agli albi comunali a norma dell'art. 192 LOC, dal 20 agosto al 19 settembre 2025.**

**Contro la presente ordinanza municipale, è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, Palazzo governativo, 6501 Bellinzona, entro il periodo di pubblicazione suindicato.**